

CONSORZIO PINEROLO ENERGIA

STATUTO

ART.1 – Costituzione e denominazione

E' costituito, in attinenza a quanto previsto dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie, il Consorzio volontario, con gli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto, denominato

CONSORZIO PINEROLO ENERGIA

Il Consorzio, per attuare i propri scopi, potrà liberamente operare nel rispetto delle disposizioni dettate con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79 e con le leggi ivi richiamate.

ART.2 – Sede

Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Pinerolo (TO), Via Vigone 42.

ART.3 – Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2010, salvo proroga o scioglimento anticipato.

ART.4 – Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate per l'acquisto di energia elettrica sul libero mercato ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 79/99 (Decreto Bersani).

In particolare il consorzio ha per oggetto l'acquisto dell'energia elettrica, del gas e di altre energie per la copertura del fabbisogno occorrente ai consorziati, attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura alle migliori condizioni reperibili sul mercato.

Inoltre il consorzio ha la facoltà di prestare servizi comunque collegati all'attività di cui sopra, compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza.

Al consorzio compete l'eventuale assunzione e gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi, enti di qualsiasi tipo, svolgenti le attività di cui ai punti precedenti, qualora ciò risultasse sinergico con gli scopi sopra descritti.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti ed operazioni ritenuti necessari od utili per il perseguimento dell'oggetto consortile.

Sono espressamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia.

Il Consorzio non può distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.

Il Consorzio non è tenuto a presentare rendiconti, salvo l'obbligo per il Consiglio Direttivo di redigere la situazione patrimoniale a norma dell'art. 2615 bis del codice civile.

ART.5 – Responsabilità verso i terzi

Le responsabilità del Consorzio verso i terzi sono disciplinate in base alle previsioni di legge.

Ciascun consorziato è responsabile in via esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a suo carico dai contratti di fornitura di energia, stipulati per suo conto dal Consorzio; resta pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità accessoria, anche in via sussidiaria o solidale, del Consorzio o degli altri consorziati per dette obbligazioni.

Ogni consorziato è tenuto a garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente comma, facendo rilasciare a favore dei fornitori di energia un'adeguata garanzia fideiussoria emessa da un Istituto di credito o assicurativo, di gradimento del Consorzio, di ammontare pari ad almeno un trimestre dei propri prelievi energetici presunti per l'anno in corso.

ART.6 – Soci

I soci si distinguono in:

- a) socio capofila;
- b) soci fondatori;
- c) soci ordinari.

ART.7 – Diritti e doveri dei soci fondatori e ordinari

I soci hanno l'obbligo di:

- a) attenersi al presente Statuto, al Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e alle deliberazioni prese dagli Organi consortili;

- b) versare le quote associative ordinarie secondo le entità e modalità stabilite nell'Atto Costitutivo per i soci fondatori o dagli Organi consortili per i soci ordinari;
- c) rispettare e dare esecuzione ai contratti di fornitura di energia stipulati dal Consorzio in nome e per conto dei consorziati saldando con puntualità le spettanze dovute;
- d) corrispondere con regolarità al socio capofila i compensi per l'attività ordinaria di gestione svolta a favore del Consorzio e dei consorziati secondo le modalità stabilite nell'Atto Costitutivo, nel Regolamento e nelle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

ART.8 – Diritti e doveri del socio capofila

Al socio capofila è demandata ogni attività tecnica, commerciale ed amministrativa inerente l'approvvigionamento energetico e la gestione del Consorzio, in esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni assunte dagli Organi consortili.

I consorziati sono tenuti a fornire al capofila, su richiesta di quest'ultimo, i dati tecnici e amministrativi di propria competenza, necessari per lo svolgimento dell'attività di cui sopra.

A copertura dei costi sostenuti per il servizio di gestione del Consorzio è riconosciuto al socio capofila un compenso periodico a carico dei singoli consorziati, commisurato al prezzo e/o all'entità dell'energia prelevata da ognuno di essi.

L'ammontare del compenso ed il meccanismo di calcolo sono stabiliti, per il primo esercizio, nell'Atto Costitutivo; per gli esercizi successivi essi verranno definiti dall'Assemblea consortile.

La deliberazione in tal senso deve essere approvata dalla maggioranza numerica dei consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili.

Nessun ulteriore esborso potrà essere richiesto dal socio capofila ai consorziati a fronte della gestione ordinaria del Consorzio.

ART.9 – Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci, in veste di soci ordinari, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà la quota di conferimento a carico del nuovo socio; l'ingresso nel Consorzio comporta l'accettazione di tutte le norme statutarie e del relativo regolamento.

ART.10 – Recesso, esclusione, decadenza

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è pari a quella del contratto di fornitura di energia stipulato dal Consorzio per conto del consorziato stesso.

Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso non inferiore a 60 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio, per delibera del Consiglio, quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle delibere del Consiglio o dell'Assemblea;
- b) sia moroso per oltre tre mesi nel pagamento delle quote o contributi associativi, o delle spettanze dovute al socio capofila;
- c) sia inadempiente per oltre tre mesi nel pagamento puntuale delle forniture energetiche e di ogni altra spettanza dovuta ai fornitori.

Contro la delibera di esclusione il consorziato può ricorrere entro trenta giorni al Collegio Arbitrale.

Il consorziato receduto od escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa o di altri versamenti, effettuati a qualunque titolo.

Resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del comportamento del socio escluso.

Il recesso del socio capofila, qualora non sostituito entro tre mesi da un nuovo socio capofila, costituisce causa di scioglimento del Consorzio.

ART.11 – Patrimonio consortile e spese di gestione

Il patrimonio consortile è costituito da:

- a) le quote di conferimento dei consorziati stabilite, per i soci fondatori ed il capofila, in sede di Atto Costitutivo e, per i nuovi soci ordinari, dalla delibera di Consiglio che li ammette nel Consorzio;
- b) dai beni mobili, immobili e valori che vengano in proprietà del Consorzio, a qualunque titolo.

A tutte le spese ordinarie di gestione provvede il socio capofila, secondo le modalità di cui all'Art.8.

ART.12 – Spese straordinarie

Gli Organi del Consorzio, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal presente Statuto e nel rispetto dell'oggetto sociale, possono deliberare iniziative straordinarie non rientranti nella gestione ordinaria.

In tali casi non può essere stabilita alcuna contribuzione obbligatoria a carico dei consorziati; la copertura dei fabbisogni finanziari dovrà avvenire esclusivamente in base alla libera e volontaria adesione dei consorziati, secondo modalità che saranno concordate fra gli aderenti all'iniziativa.

ART.13 – Organi del consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART.14 – Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) discute e approva il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all'art. 15;
- c) delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai Soci, ed in ogni caso sulle iniziative straordinarie di cui all'Art.12;
- d) determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il compenso per il socio capofila, in conformità a quanto stabilito dal precedente art.8.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote di conferimento dei consorziati, salvo che per quanto concerne il precedente punto d) per il quale valgono le procedure di cui all'art. 8.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche al presente Statuto;
- b) sulla proroga o scioglimento del Consorzio;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del numero e delle quote; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta delle quote.

Per quanto concerne le procedure di convocazione, partecipazione, conduzione, verbalizzazione dell'Assemblea, si applicano le norme del Codice Civile in tema di Consorzi volontari, fatte salve le eventuali integrazioni stabilite dal Regolamento del Consorzio.

ART.15 – Consiglio Direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da tre membri. Al socio capofila è riservata la designazione di due consiglieri fra i quali deve essere scelto il Presidente; ai soci restanti è riservata la nomina del VicePresidente.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi causa, un consigliere, gli altri provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; gli amministratori cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

L'incarico di consigliere direttivo è svolto a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con la sola eccezione di quanto attribuito dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni, in quanto per legge delegabili, al Presidente; può anche affidare incarichi speciali a propri membri o a terzi.

Per l'esecuzione delle delibere ed il compimento degli atti di gestione il Consiglio si avvale delle prestazioni del socio capofila, secondo quanto previsto dall'Art.8.

Per quanto concerne le procedure di convocazione, conduzione, verbalizzazione delle sedute di Consiglio, si applicano le norme di legge sui Consorzi volontari, fatte salve le eventuali integrazioni stabilite nel presente statuto e nel Regolamento del Consorzio.

ART.16 – Presidente

Al Presidente compete:

- a) la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea delle imprese consorziate e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART.17 – Clausola arbitrale

Le controversie che possono sorgere fra consorziati, fra il Consorzio ed i consorziati, fra il Consorzio e gli Organi consortili, fra gli Organi consortili medesimi, ove non regolate espressamente dal presente Statuto o demandate all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno decise inappellabilmente da un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo congiuntamente dai primi due; in caso di mancato accordo

sul nominativo di quest'ultimo, esso sarà designato dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e nell'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile.

ART.18 – Scioglimento e liquidazioni

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori e alla definizione della procedura di liquidazione, osservate le disposizioni di Legge.

ART.19 – Richiamo alla normativa vigente

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento consortile, si applicheranno le disposizioni di legge sui Consorzi volontari.